

P. U. n. 144/2025



SENT. 16/2026  
REP. 25/2026

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO**

**Prima Sezione Civile**

**Ufficio crisi d'impresa e procedure concorsuali**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gaetano Guglielmo, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Nel procedimento iscritto al n. 144/2025 P.U. avente ad oggetto omologa concordato minore, proposto ex art. 74 e seg. CCII da Fusilli Francesco (C.F. FSLFNC50A17A509Y), titolare dell'omonima impresa individuale con partita iva n. 02684230648;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, in ragione del luogo di residenza della debitrice e della sede dell'impresa individuale;

rilevato che proposta che si fonda sulla messa a disposizione della procedura della somma mensile di € 700,00 al mese per 60 mensilità per un apporto totale di € 42.000,00 , derivante dalla continuità dell'attività commerciale di cui è titolare, è stata formulata tramite un OCC costituito nel circondario del predetto Tribunale, ed è corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 75 CCII e che la relazione particolareggiata dell'OCC comprende le informazioni e le valutazioni di cui all'art. 76 co. 2 C.C.I.;

-che il gestore della crisi ha redatto la relazione particolareggiata attestando: a) la completezza ed attendibilità della documentazione depositata dalla debitrice alla luce dei riscontri eseguiti presso i creditori e

*Cu*

le banche dati disponibili; b) la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; c) la congruenza fra la percentuale di soddisfazione offerta ai creditori privilegiati e le prospettive di realizzazione del medesimo credito in caso di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 75 co. 2 C.C.I. d) i costi presumibili della procedura; f) la fattibilità del piano;

- che con il decreto di apertura emesso ex art. 78 CCII in data 9/4/2024 è stata disposta la comunicazione della proposta e del piano a tutti i creditori, con avviso del termine e delle modalità per l'esercizio del diritto di voto, fissando per l'omologa l'udienza del 25 giugno 2024;

- che , circa l'esito del voto, la proposta non ha ricevuto l' approvazione dei creditori per il voto contrario espresso dall'Agenzia delle Entrate, il cui voto è determinante per l'approvazione della proposta, sicché occorre procedere alla valutazione se *la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata* ex art. 80 comma 3 CCII; sul punto va considerato che il debitore non è proprietario di beni immobili e mobili registrati , né dispone di un reddito utilmente aggredibile, e che il valore censito dei beni aziendali come individuati in perizia è pari ad 22.196,30 per cui l'offerta concordataria di € 37.612,89( al netto degli oneri prededucibili) da destinare al pagamento in percentuale dei crediti privilegiati e chirografari appare più vantaggiosa per l'amministrazione finanziaria rispetto a quello presuntivamente percepibile in ipotesi di apertura della procedura di liquidazione controllata, considerando altresì l'esistenza di crediti di rango poziore, come i crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c. e le non trascurabile spese di procedura e quelle necessarie per la liquidazione dei beni;

-che, alla luce di quanto sopra esposto, il voto contrario dell'ADE non osta all'omologa del concordato;



richiamate le motivazioni già esposte nel decreto di apertura della procedura circa la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) da parte del proponente che si trova in condizione di sovraindebitamento, non assoggettabile a liquidazione giudiziale per il caso di crisi o insolvenza e non qualificabile come consumatore;

considerate condivisibili le argomentazioni esposte dal gestore della crisi circa l'ammissibilità e fattibilità del piano, nonché il giudizio positivo circa la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria;

**P.Q.M.**

Visto l'art. 80 CCII

**OMOLOGA**

il concordato minore proposto da Fusilli Francesco (C.F. FSLFNC50A17A509Y), titolare dell'omonima impresa individuale con partita iva n. 02684230648 alle condizioni di cui alla proposta.

Manda al gestore della crisi, di:

- vigilare sull'esatto adempimento del concordato minore, resolvendo eventuali difficoltà nell'attuazione della proposta e, se necessario, sottoponendole al giudice;
- trasmettere urgente informativa al giudice delegato in presenza di qualsivoglia circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 82 CCII, ed in particolare quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; in tali casi, previo visto del g.d., l'informativa deve essere trasmessa anche ai creditori e al p.m.;
- riferire in ogni caso con cadenza semestrale mediante apposita relazione di riepilogo da comunicare anche ai creditori;



- aprire un conto intestato alla procedura su cui far confluire le risorse da destinare ai creditori, vincolato all'autorizzazione dal giudice, provvedendo quindi all'esecuzione dei pagamenti previa redazione di un progetto di riparto da comunicare a tutti i crediti e al debitore e sottoporre all'autorizzazione del giudice;

- accantonare sul medesimo conto le somme destinate al pagamento del gestore della crisi affinché possano essere svincolate mediante riconoscimento di periodici acconti ove siano eseguiti riparti parziali, salva la liquidazione del saldo finale ai sensi dell'art. 81 co. 4;

depositare una relazione finale alla scadenza del termine per l'esecuzione del piano unitamente al proprio rendiconto della gestione, specificando il debitore abbia esattamente ed integralmente adempiuto, ovvero segnalando eventuali inadempimenti o omissioni;

Avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 81 CCII per le eventuali vendite e cessioni previste nel piano.

Dispone che la presente sentenza sia pubblicata sull'area web del Tribunale dal gestore della crisi e dallo stesso comunicata a tutti i creditori;

**dichiara**

chiusa la procedura.

Si comunichi.

Avellino, 24.3.2026

Il Giudice

*Dott. Gaetano Guglielmo*



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 24 MAR. 2026

IL CANCELLIERE  
*Antonio Pesta*